

Il Sole 24 Ore

8.5.2014 - p.43

PIÙ FORZA AL «CONCORDATO» DEI PRIVATI

di D'Apolito Michele

A due anni dal varo con legge 3/2012, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è tuttora un cantiere aperto. Il Tribunale di Ascoli Piceno ha di recente omologato (con deposito il 4 aprile) il piano di un consumatore, operaio presso una Pa, che ha accumulato un'esposizione debitoria relativamente elevata e ha avviato l'iter previsto dalla legge. Il giudice marchigiano, insieme all'omologa, ripercorre sinteticamente le differenze tra l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore. Il primo riguarda sia gli imprenditori individuali e collettivi, non assoggettabili alle procedure concorsuali, sia i consumatori; il secondo è rivolto esclusivamente al debitore privato.

Nel caso in commento – il secondo – si evidenzia un marcato distinguo con l'accordo stipulato con i creditori dall'imprenditore commerciale e agricolo: per l'omologazione del piano del privato serve infatti solo la valutazione giudiziale e dell'organismo di composizione della crisi sulla fattibilità della proposta e la meritevolezza della condotta del proponente, mentre non è richiesto il consenso dei creditori; al contrario, nella proposta di accordo di composizione della crisi, il piano non può essere omologato senza l'approvazione del 60% dei crediti aventi diritto di voto. Il giudice ascolano ha rilevato come il consumatore non abbia assunto obbligazioni esorbitanti rispetto alle originarie concrete prospettive di adempimento e non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento. Tanto è bastato per omologare il piano. Nell'incertezza sul tema, il Tribunale di Ascoli ha anche scelto un'interpretazione di favore nei confronti del consumatore, legittimandolo a proporre condizioni diversificate per i singoli creditori. Il giudice ha acconsentito alla differenza di trattamento tre due banche, entrambe creditrici dell'interessato, anche avvalendosi delle considerazioni svolte dal professionista designato come organismo di composizione della crisi: la banca che aveva "indotto" il debitore a incrementare la propria esposizione portandolo al sovraindebitato ha ricevuto un trattamento peggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA